



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE ANGELIS	TOMMASO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LEPORE	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LACEDRA	DONATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 854/14  
depositato il 16/07/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TC301T402272/2013 IRPEF-ALTRO 2008  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI POTENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
BRANCALE DOTT.  
VIA MORRA,52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 854/14

UDIENZA DEL

21/01/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

122/02/15

PRONUNCIATA IL:

21/01/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

06/02/15

Il Segretario

*F.lli*

*a*

## Fatto

Con ricorso depositato in data 16.07.2014 il sig. \_\_\_\_\_ a ministero del Dott. \_\_\_\_\_ Brancale, deduceva di opporsi all'avviso di accertamento n° TC301T402272/2013, notificato il 21.11.2013 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza - determinava maggiori compensi per € 8.016,00 per l'anno d'imposta 2008.

Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato, perchè la pretesa dell'Ufficio impositore risulta assolutamente infondata nel merito e chiedeva di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento, inoltre, in via pregiudiziale e di diritto, chiedeva la nullità in conseguenza dell'omessa sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore dell'Ufficio, o, alternativamente, in conseguenza dell'assenza di prova dell'eventuale esistenza di un valido provvedimento di delega a sottoscrivere l'atto.

L'Ufficio di Potenza dell'Agenzia delle Entrate controdeduceva osservando la infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente e chiedendone la condanna al pagamento delle somme riportate nell'atto impugnato in una con gli interessi di legge e spese di giudizio.

### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L'art. 42 del DPR n. 600 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce al primo comma *"Gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"*, mentre al terzo ed ultimo comma prevede *"L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione..."*.

Nella delega di firma (non già di funzioni) l'organo delegante mantiene la piena titolarità dell'esercizio del proprio potere e delega ad altri soltanto il compito di firmare atti di esercizio dello stesso potere, con la conseguenza che l'atto firmato dal delegato resta imputato all'organo delegante (in tal senso, Cass. n. 6882/2000 e n. 6113/2005). Logicamente, la delega deve essere espressamente conferita e risultare da atto scritto, che può essere anche un **ordine di servizio**. Infatti, gli ordini di servizio emessi dal direttore a tal fine hanno valore di delega, derivando dal potere organizzativo ad esso proprio, ed in quanto tale idonea a trasmettere il potere di sottoscrizione. Quindi, ove sia esplicitata la volontà dirigenziale, l'atto ha necessariamente valenza esterna, derivando tale valore direttamente dal citato art. 42, comma primo (in tal senso, Cass. - Sez. Trib. - sent. 13512/2011). L'atto di accertamento può essere sottoscritto anche dal "reggente", cioè "dal capo dell'Ufficio", così

A  
d



SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 854/14

AUDIENZA DEL

21/01/2015

ore 09:30

come individuato ed indicato attraverso provvedimenti amministrativi di organizzazione degli uffici (Cass. n. 6836/1994). Logicamente, come prevede il più volte citato art. 42, la delega, a pena di nullità, deve essere rilasciata ad un impiegato della carriera direttiva (ex nona qualifica; oggi, con il nuovo CCNL delle Agenzie fiscali, deve trattarsi, invece, di funzionari appartenenti alla terza area professionale, come precisato dalla Circolare n. 235/E dell'08 agosto 1997 emessa dalla Dir. AA. GG. e Cont. Trib.).

E' da escludere, pertanto, che i lavoratori appartenenti alle prime due aree professionali dell'Agenzia delle entrate possano sottoscrivere atti impositivi, ancorchè specificatamente delegati a tal fine dal Direttore provinciale.

Inoltre, secondo questa CTP, nello stabilire i limiti quantitativi entro cui può essere rilasciata la delega, bisogna fare riferimento al totale delle imposte, delle sanzioni e degli interessi per evitare che rilevanti questioni tributarie non siano sottoscritte dal Direttore provinciale, salvo logicamente i casi di sostituzione e reggenza di cui all'art. 20, comma primo, lett. a) e b), del DPR n. 266 dell'08 maggio 1987 (Cass., Sez. Trib., sent. N. 10513/2008 e n. 14626 del 10/11/2000).

Inoltre, Part. 17, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 dà facoltà ai dirigenti di delegare alcune delle proprie competenze "per specifiche e comprovate ragioni" e "per un periodo di tempo determinato".

La delega preventiva, deve essere allegata e notificata insieme all'avviso di accertamento per dare modo al contribuente, anche alla luce dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), di poter conoscere da subito le condizioni ed i presupposti che hanno giustificato il rilascio di una delega.

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che incombe sempre all'Amministrazione finanziaria dimostrare, in caso di specifica e puntuale contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio.

Infatti, fermi i già citati casi di sostituzione e reggenza (art. 20 DPR n. 266/87 cit.), è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere. Il solo possesso della qualifica direttiva non abilita assolutamente il funzionario tributario alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile sempre al capo dell'ufficio (in tal senso, Cass., Sez. Trib., sentenze n. 10513/2008 e n. 14626 del 10/11/2000). Inoltre, la Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante e consolidata, ha precisato che, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da



9  
101



SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 854/14

UDIENZA DEL

21/01/2015

ore 09:30

parte del soggetto onerato, il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d'ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, perché tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell'onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità della parti nel processo, soltanto per sopperire all'impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell'altra parte (Cass., Sez. 5, n. 10267 del 16/05/2005; Cass., Sez. 5, n. 12262 del 25/05/2007; Cass., Sez. 5, n. 2487 del 06/02/2006; Cass., Sez. Trib., sent. n. 10513/2008). Quindi, in caso di contestazioni, incombe sempre all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega scritta o preventiva (Cass., Sez. Trib., sentenza n. 14626/2000).

Concetto ultimamente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile — T, con la sentenza n. 17400 del 27/09/2012, depositata in cancelleria l'11/10/2012, secondo la quale "Se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'Ufficio".

Nel caso di specie la delega a firmare l'avviso di accertamento è stato esibito solo all'udienza di discussione da parte del rappresentante dell'Ufficio Finanziario ed è stato opposto dal rappresentante del ricorrente, perché tardivo. La Commissione, quindi non può che accogliere la doglianza del contribuente, in via pregiudiziale, con assorbimento di tutte le altre doglianze, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00; oltre accessori di legge.

Così deciso in Potenza il 21.1.2015

Il Relatore



COPIA  
IN CARTA LIBERA  
PER USO STAMPATO

Potenza, 12.01.15

IL SEGRETARIO

Fabrizio [Handwritten Signature]

Il Presidente

Il Presidente